

ATTO DI CONVENZIONE

§§§§§§§§§§

L'anno duemilasette, questo giorno del mese di
nella sede della Provincia di Arezzo,

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Arezzo, - con sede in Arezzo, Piazza della Libertà"3 - C.F. 8000000610511, qui rappresentata dal Dott. Nibi Massimo nato a Arezzo il 02/01/55 con domicilio c/o l'Assessorato Agricoltura - via San Lorentino n. 25 - nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura

E

Il Sig. Viti Daniele, nato a Cortona il 04/03/77 e residente a Cortona Via Le Pigge 74/B –C.F. VTI DNL 77 C 04 D077 S.
In esecuzione di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 300/AR del 30/11/07 esecutiva ai sensi di legge,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia affida al Sig.Viti Daniele l'incarico occasionale avente per oggetto: svolgimento di un'attività indirizzata alla rilevazione di dati su appositi questionari sia del tipo “SPA 2007 che SPA 2007 e indagine fruttiferi” predisposti dall'ISTAT, su aziende agricole selezionate dall'ISTAT tra quelle rilevate nel 5° censimento Generale dell'Agricoltura.,

ART.2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Lo svolgimento dell'attività predetta avverrà in stretta collaborazione e secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Agricoltura Ufficio Imprese Agricole.

Il sopraindicato convenzionato si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ed in condizioni di assoluta indipendenza (art.2222 e seg.del C.C.), ma garantendo presenza fisica sulla base delle necessità, compatibile con le esigenze di esecuzione dell'attività con quelle dell' Amministrazione Provinciale, soggetto di delega coinvolto nell'esecuzione dell'attività stessa.

Il convenzionato incaricato dovrà garantire piena disponibilità, al fine di permettere all'Ente delegato di realizzare al meglio l'attività prevista e dovrà collaborare in pieno accordo con i tecnici dell'Ente medesimo, rendendosi disponibile anche dopo la definizione della rilevazione.

ART.3 - ONORARI PREVISTI

L'importo dovuto al Sig._Viti Daniele per le prestazioni di cui al precedente art.1 è pari a € 44,00 contributo unitario per le rilevazioni SPA2007 ed € 5200 contributo unitario per le rilevazioni SPA + fruttiferi, con esito azienda attiva rilevata ed €. 500 contributo unitario per azienda non rilevata sia del tipo SPA che SPA2007 e indagine fruttiferi e fino alla concorrenza della somma impegnata, somme comprensive di oneri fiscali e previdenziali. L'importo sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

ART.4 - CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI

Il lavoro dovrà essere svolto con diligenza e professionalità secondo le direttive generali dell'Amministrazione, che attraverso gli organi competenti potrà formulare osservazioni e dare indicazioni di cui l'incaricato dovrà tener conto nell'esecuzione del lavoro affidato. I controlli sul perfetto svolgimento dell'incarico affidato sono demandate al Responsabile dell'Ufficio Imprese Agricole.

L'incaricato, pena la risoluzione del rapporto, si impegna a non instaurare altri rapporti professionali o di lavoro che possano rivelarsi incompatibili con il presente incarico nel periodo di validità dello stesso e, pertanto, dichiara la propria piena disponibilità per i controlli ogni qualvolta venga richiesta, secondo il calendario di attività definito dall'Ente.

E' facoltà insindacabile dell'Amm.ne Prov.le di Arezzo revocare l'incarico in qualsiasi momento, pagando soltanto il compenso dell'opera fin lì prestata. Resta inteso che, per effetto della presente convenzione, fra il prestatore d'opera e l'Amm.ne Prov.le di Arezzo, non potrà instaurarsi alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto le parti si riportano alle norme del C.C. sul lavoro autonomo (art.2222 e ss.).

Il contratto decade altresì in caso di violazioni della legge 55/90 e succo modifiche ed integrazioni.

ART.5 DIRITTI E OBBLIGHI

Il Sig. Viti Daniele può intrattenere rapporti di lavoro anche con altri soggetti, purché non in contrasto con gli impegni assunti con l'Amministrazione. Tutti i dati di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati. La copertura assicurativa a favore dei rilevatori è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione (rif. Polizza n. 07/000845 Nuova Tirrenia S.P.A. Napoli) contro gli infortuni occorsi esclusivamente nell'esercizio delle funzioni relative all'incarico di rilevatore, svolto secondo le modalità previste dalla circolare Regionale predisposta dalla R.T. per le indagini sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2007.

Il convenzionato risponderà personalmente di eventuali danni arrecati all'Amministrazione Provinciale od a terzi nell'espletamento dei compiti a lui affidati (ART.2236 e 1166 c.c.).

ART.6 - TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico disciplinato dalla presente convenzione decorre dalla data 30 novembre 2007 e avrà termine il 30 gennaio 2008.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie per l'interpretazione della presente scrittura che non potessero essere risolte amichevolmente, le parti provvederanno alle nomine, uno per ciascuno, di due arbitri, i quali nomineranno congiuntamente un terzo arbitro che fungerà da presidente del Collegio. Qualora non si giunga ad una risoluzione in via conciliatoria, il foro competente sarà quello di Arezzo.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto nessuna esclusa od eccettuata saranno a completo carico del convenzionato.

ART.9 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della legge 675/96 il collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART.10 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata per la cui stipula ricorrono i presupposti formali e sostanziali di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000 è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del punto 10 della tariffa, parte non allegata al D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART.11 - NORMA DI RINVIO

Le parti danno atto che il presente contratto d'opera è regolata dalla presente Convenzione. Per quanto in essa non previsto, si fa riferimento al Codice Civile libro va art. 2222 e seguenti.

Il presente atto, redatto in unico originale, viene letto ed approvato dalle parti interessate, le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Nibi)

IL CONVENZIONATO

ATTO DI CONVENZIONE

§§§§§§§§§§

L'anno duemilaotto, questo giorno del mese di
nella sede della Provincia di Arezzo.

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Arezzo, - con sede in Arezzo, Piazza della Libertà"3 - C.F. 8000000610511, qui rappresentata dal Dott. Nibi Massimo nato a Arezzo il 02/01/55 con domicilio c/o l'Assessorato Agricoltura - via San Lorentino n. 25 - nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura

E

Il Sig. Sorrentino Roberto, nato a Castellamare di Stabia (Na) il 05/07/1965 e residente a Torre Annunziata Via Maresca,48- P.I.01002160529.
In esecuzione di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 300/AR del 30/11/07 esecutiva ai sensi di legge,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia affida al Sig. Sorrentino Roberto l'incarico professionale avente per oggetto: svolgimento di un attività indirizzata alla rilevazione di dati su appositi questionari sia del tipo “SPA 2007 che SPA 2007 e indagine fruttiferi” predisposti dall'ISTAT, su aziende agricole selezionate dall'ISTAT tra quelle rilevate nel 5° censimento Generale dell'Agricoltura.,

ART.2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Lo svolgimento dell'attività predetta avverrà in stretta collaborazione e secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Agricoltura Ufficio Imprese Agricole.

Il sopraindicato professionista si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ed in condizioni di assoluta indipendenza (art.2222 e seg.del C.C.), ma garantendo presenza fisica sulla base delle necessità, compatibile con le esigenze di esecuzione dell'attività con quelle dell' Amministrazione Provinciale, soggetto di delega coinvolto nell'esecuzione dell'attività stessa.

Il professionista incaricato dovrà garantire piena disponibilità, al fine di permettere all'Ente delegato di realizzare al meglio l'attività prevista e dovrà collaborare in pieno accordo con i tecnici dell'Ente medesimo, rendendosi disponibile anche dopo la definizione della rilevazione.

ART.3 - ONORARI PREVISTI

L'importo dovuto al Sig. Sorrentino Roberto per le prestazioni di cui al precedente art.1 è pari a € 44,00 contributo unitario per le rilevazioni SPA 2007 ed € 5200 contributo unitario per le rilevazioni SPA + fruttiferi, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali (IVA e Cap. quanto dovuta), con esito azienda attiva rilevata ed €. 500 contributo unitario per azienda non rilevata sia del tipo SPA che SPA2007 e indagine fruttiferi e fino alla concorrenza della somma impegnata. L'importo sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

ART.4 - CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI

Il lavoro dovrà essere svolto con diligenza e professionalità secondo le direttive generali dell'Amministrazione, che attraverso gli organi competenti potrà formulare osservazioni e dare indicazioni di cui l'incaricato dovrà tener conto nell'esecuzione del lavoro affidato. I controlli sul perfetto svolgimento dell'incarico affidato sono demandate al Responsabile dell'Ufficio Imprese Agricole.

L'incaricato, pena la risoluzione del rapporto, si impegna a non instaurare altri rapporti professionali o di lavoro che possano rivelarsi incompatibili con il presente incarico nel periodo di validità dello stesso e, pertanto, dichiara la propria piena disponibilità per i controlli ogni qualvolta venga richiesta, secondo il calendario di attività definito dall'Ente.

E' facoltà insindacabile dell'Amm.ne Prov.le di Arezzo revocare l'incarico in qualsiasi momento, pagando soltanto il compenso dell'opera fin lì prestata. Resta inteso che, per effetto della presente convenzione, fra il prestatore d'opera e l'Amm.ne Prov.le di Arezzo, non potrà instaurarsi alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto le parti si riportano alle norme del C.C. sul lavoro autonomo (art.2222 e ss.).

Il contratto decade altresì in caso di violazioni della legge 55/90 e succo modifiche ed integrazioni.

ART.5 -IMPEGNO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA'

Con la firma della presente Convenzione il Sig. Sorrentino Roberto si impegna a far sì che l'attività professionale privata, che comunque potrà continuare a svolgere dal momento che il rapporto regolamentato dal presente atto non è a titolo esclusivo, non contrasti in alcun modo con il presente incarico. Tutti i dati di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati. La copertura assicurativa a favore dei rilevatori è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione (rif. Polizza n. 07/000845 Nuova Tirrenia S.P.A. Napoli) contro gli infortuni occorsi esclusivamente nell'esercizio delle funzioni relative all'incarico di rilevatore, svolto secondo le modalità previste dalla circolare Regionale predisposta dalla R.T. per le indagini sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2007.

Il convenzionato risponderà personalmente di eventuali danni arrecati all'Amministrazione Provinciale od a terzi nell'espletamento dei compiti a lui affidati (ART.2236 e 1166 c.c.).

ART.6 - TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico disciplinato dalla presente convenzione decorre dalla data 30 novembre 2007 e avrà termine il 30 gennaio 2008.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie per l'interpretazione della presente scrittura che non potessero essere risolte amichevolmente, le parti provvederanno alle nomine, uno per ciascuno, di due arbitri, i quali nomineranno congiuntamente un terzo arbitro che fungerà da presidente del Collegio. Qualora non si giunga ad una risoluzione in via conciliatoria, il foro competente sarà quello di Arezzo.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto nessuna esclusa od eccettuata saranno a completo carico dello Studio Professionale.

ART.9 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della legge 675/96 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART.10 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata per la cui stipula ricorrono i presupposti formali e sostanziali di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000 è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del punto 10 della tariffa, parte non allegata al D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART.11 - NORMA DI RINVIO

Le parti danno atto che il presente contratto d'opera è regolata dalla presente Convenzione. Per quanto in essa non previsto, si fa riferimento al Codice Civile libro va art. 2222 e seguenti.

Il presente atto, redatto in unico originale, viene letto ed approvato dalle parti interessate, le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Nibi)

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

Il sottoscritto Sorrentino Roberto dichiara di ben conoscere e di accettare specificatamente le clausole previste all'art.4 (CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI), all'art.5 (IMPEGNO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA'), all'art. 7 (CONTROVERSIE) e all'art.9 (TRATTAMENTO DATI).

Il Professionista

ATTO DI CONVENZIONE

§§§§§§§§§§

L'anno duemilaotto, questo giorno del mese di
nella sede della Provincia di Arezzo.

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Arezzo, - con sede in Arezzo, Piazza della Libertà"3 - C.F. 800000610511, qui rappresentata dal Dott. Nibi Massimo nato a Arezzo il 02/01/55 con domicilio c/o l'Assessorato Agricoltura - via San Lorentino n. 25 - nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura

E

Il Sig. Rossi Stefano nato a Montevarchi il 02/07/78 e residente a Terranuova Bracciolini Via G.la Pira 2/C - P.I.01936310513.

In esecuzione di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 300/AR del 30/11/07 esecutiva ai sensi di legge,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia affida al Sig. Rossi Stefano l'incarico professionale avente per oggetto: svolgimento di un attività indirizzata alla rilevazione di dati su appositi questionari sia del tipo “SPA 2007 che SPA 2007 e indagine fruttiferi” predisposti dall'ISTAT, su aziende agricole selezionate dall'ISTAT tra quelle rilevate nel 5° censimento Generale dell'Agricoltura.,

ART.2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Lo svolgimento dell'attività predetta avverrà in stretta collaborazione e secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Agricoltura Ufficio Imprese Agricole.

Il sopraindicato professionista si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ed in condizioni di assoluta indipendenza (art.2222 e seg.del C.C.), ma garantendo presenza fisica sulla base delle necessità, compatibile con le esigenze di esecuzione dell'attività con quelle dell' Amministrazione Provinciale, soggetto di delega coinvolto nell'esecuzione dell'attività stessa.

Il professionista incaricato dovrà garantire piena disponibilità, al fine di permettere all'Ente delegato di realizzare al meglio l'attività prevista e dovrà collaborare in pieno accordo con i tecnici dell'Ente medesimo, rendendosi disponibile anche dopo la definizione della rilevazione.

ART.3 - ONORARI PREVISTI

L'importo dovuto al Sig. Rossi Stefano per le prestazioni di cui al precedente art.1 è pari a € 44,00 contributo unitario per le rilevazioni SPA2007 ed € 5200 contributo unitario per le rilevazioni SPA + fruttiferi, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali (IVA e Cap. quanto dovuta), con esito azienda attiva rilevata ed €. 500 contributo unitario per azienda non rilevata sia del tipo SPA che SPA2007 e indagine fruttiferi e fino alla concorrenza della somma impegnata. L'importo sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

ART.4 - CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI

Il lavoro dovrà essere svolto con diligenza e professionalità secondo le direttive generali dell'Amministrazione, che attraverso gli organi competenti potrà formulare osservazioni e dare indicazioni di cui l'incaricato dovrà tener conto nell'esecuzione del lavoro affidato. I controlli sul perfetto svolgimento dell'incarico affidato sono demandate al Responsabile dell'Ufficio Imprese Agricole.

L'incaricato, pena la risoluzione del rapporto, si impegna a non instaurare altri rapporti professionali o di lavoro che possano rivelarsi incompatibili con il presente incarico nel periodo di validità dello stesso e, pertanto, dichiara la propria piena disponibilità per i controlli ogni qualvolta venga richiesta, secondo il calendario di attività definito dall'Ente.

E' facoltà insindacabile dell'Amm.ne Prov.le di Arezzo revocare l'incarico in qualsiasi momento, pagando soltanto il compenso dell'opera fin lì prestata. Resta inteso che, per effetto della presente convenzione, fra il prestatore d'opera e l'Amm.ne Prov.le di Arezzo, non potrà instaurarsi alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto le parti si riportano alle norme del C.C. sul lavoro autonomo (art.2222 e ss.).

Il contratto decade altresì in caso di violazioni della legge 55/90 e succo modifiche ed integrazioni.

ART.5 -IMPEGNO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA'

Con la firma della presente Convenzione il Sig. Rossi Stefano si impegna a far sì che l'attività professionale privata, che comunque potrà continuare a svolgere dal momento che il rapporto regolamentato dal presente atto non è a titolo esclusivo, non contrasti in alcun modo con il presente incarico. Tutti i dati di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati. La copertura assicurativa a favore dei rilevatori è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione (rif. Polizza n. 07/000845 Nuova Tirrenia S.P.A. Napoli) contro gli infortuni occorsi esclusivamente nell'esercizio delle funzioni relative all'incarico di rilevatore, svolto secondo le modalità previste dalla circolare Regionale predisposta dalla R.T. per le indagini sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2007.

Il convenzionato risponderà personalmente di eventuali danni arrecati all'Amministrazione Provinciale od a terzi nell'espletamento dei compiti a lui affidati (ART.2236 e 1166 c.c.).

ART.6 - TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico disciplinato dalla presente convenzione decorre dalla data 30 novembre 2007 e avrà termine il 30 gennaio 2008.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie per l'interpretazione della presente scrittura che non potessero essere risolte amichevolmente, le parti provvederanno alle nomine, uno per ciascuno, di due arbitri, i quali nomineranno congiuntamente un terzo arbitro che fungerà da presidente del Collegio. Qualora non si giunga ad una risoluzione in via conciliatoria, il foro competente sarà quello di Arezzo.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto nessuna esclusa od eccettuata saranno a completo carico dello Studio Professionale.

ART.9 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della legge 675/96 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART.10 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata per la cui stipula ricorrono i presupposti formali e sostanziali di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000 è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del punto 10 della tariffa, parte non allegata al D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART.11 - NORMA DI RINVIO

Le parti danno atto che il presente contratto d'opera è regolata dalla presente Convenzione. Per quanto in essa non previsto, si fa riferimento al Codice Civile libro va art. 2222 e seguenti.

Il presente atto, redatto in unico originale, viene letto ed approvato dalle parti interessate, le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Nibi)

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

Il sottoscritto Rossi Stefano dichiara di ben conoscere e di accettare specificatamente le clausole previste all'art.4 (CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI), all'art.5 (IMPEGNO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA'), all'art. 7 (CONTROVERSIE) e all'art.9 (TRATTAMENTO DATI).

Il Professionista

ATTO DI CONVENZIONE

§§§§§§§§§§

L'anno duemilasette, questo giorno del mese di
nella sede della Provincia di Arezzo,

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Arezzo, - con sede in Arezzo, Piazza della Libertà"3 - C.F. 800000610511, qui rappresentata dal Dott. Nibi Massimo nato a Arezzo il 02/01/55 con domicilio c/o l'Assessorato Agricoltura - via San Lorentino n. 25 - nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura

E

La Sig. Rossella Michelotti, nato a Incisa V.no il 05/05/1954 e residente a Caviglia (Ar) Via Poggio Peri, 3- P.I. 01685970517.

In esecuzione di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 300/AR del 30/11/07 esecutiva ai sensi di legge,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia affida al Sig. Rossella Michelotti l'incarico professionale avente per oggetto: svolgimento di un attività indirizzata alla rilevazione di dati su appositi questionari sia del tipo “SPA 2007 che SPA 2007 e indagine fruttiferi” predisposti dall'ISTAT, su aziende agricole selezionate dall'ISTAT tra quelle rilevate nel 5° censimento Generale dell'Agricoltura.,

ART.2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Lo svolgimento dell'attività predetta avverrà in stretta collaborazione e secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Agricoltura Ufficio Imprese Agricole.

Il sopraindicato professionista si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ed in condizioni di assoluta indipendenza (art.2222 e seg.del C.C.), ma garantendo presenza fisica sulla base delle necessità, compatibile con le esigenze di esecuzione dell'attività con quelle dell' Amministrazione Provinciale, soggetto di delega coinvolto nell'esecuzione dell'attività stessa.

Il professionista incaricato dovrà garantire piena disponibilità, al fine di permettere all'Ente delegato di realizzare al meglio l'attività prevista e dovrà collaborare in pieno accordo con i tecnici dell'Ente medesimo, rendendosi disponibile anche dopo la definizione della rilevazione.

ART.3 - ONORARI PREVISTI

L'importo dovuto alla Sig.ra Rossella Michelotti per le prestazioni di cui al precedente art.1 è pari a € 44,00 contributo unitario per le rilevazioni SPA2007 ed € 52,00 contributo unitario per le rilevazioni SPA + fruttiferi, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali (IVA e Cap. quanto dovuta), con esito azienda attiva rilevata ed € 5,00 contributo unitario per azienda non rilevata sia del tipo SPA che SPA2007 e indagine fruttiferi e fino alla concorrenza della somma impegnata. L'importo sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

ART.4 - CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI

Il lavoro dovrà essere svolto con diligenza e professionalità secondo le direttive generali dell'Amministrazione, che attraverso gli organi competenti potrà formulare osservazioni e dare indicazioni di cui l'incaricato dovrà tener conto nell'esecuzione del lavoro affidato. I controlli sul perfetto svolgimento dell'incarico affidato sono demandate al Responsabile dell'Ufficio Imprese Agricole.

L'incaricato, pena la risoluzione del rapporto, si impegna a non instaurare altri rapporti professionali o di lavoro che possano rivelarsi incompatibili con il presente incarico nel periodo di validità dello stesso e, pertanto, dichiara la propria piena disponibilità per i controlli ogni qualvolta venga richiesta, secondo il calendario di attività definito dall'Ente.

E' facoltà insindacabile dell'Amm.ne Prov.le di Arezzo revocare l'incarico in qualsiasi momento, pagando soltanto il compenso dell'opera fin lì prestata. Resta inteso che, per effetto della presente convenzione, fra il prestatore d'opera e l'Amm.ne Prov.le di Arezzo, non potrà instaurarsi alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto le parti si riportano alle norme del C.C. sul lavoro autonomo (art.2222 e ss.).

Il contratto decade altresì in caso di violazioni della legge 55/90 e succo modifiche ed integrazioni.

ART.5 -IMPEGNO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA'

Con la firma della presente Convenzione la Sig._Rossella Michelotti si impegna a far sì che l'attività professionale privata, che comunque potrà continuare a svolgere dal momento che il rapporto regolamentato dal presente atto non è a titolo esclusivo, non contrasti in alcun modo con il presente incarico. Tutti i dati di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati. La copertura assicurativa a favore dei rilevatori è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione (rif. Polizza n. 07/000845 Nuova Tirrenia S.P.A. Napoli) contro gli infortuni occorsi esclusivamente nell'esercizio delle funzioni relative all'incarico di rilevatore, svolto secondo le modalità previste dalla circolare Regionale predisposta dalla R.T. per le indagini sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2007.

Il convenzionato risponderà personalmente di eventuali danni arrecati all'Amministrazione Provinciale od a terzi nell'espletamento dei compiti a lui affidati (ART.2236 e 1166 c.c.).

ART.6 - TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico disciplinato dalla presente convenzione decorre dalla data 30 novembre 2007 e avrà termine il 30 gennaio 2008.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie per l'interpretazione della presente scrittura che non potessero essere risolte amichevolmente, le parti provvederanno alle nomine, uno per ciascuno, di due arbitri, i quali nomineranno congiuntamente un terzo arbitro che fungerà da presidente del Collegio. Qualora non si giunga ad una risoluzione in via conciliatoria, il foro competente sarà quello di Arezzo.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto nessuna esclusa od eccettuata saranno a completo carico dello Studio Professionale.

ART.9 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della legge 675/96 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART.10 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata per la cui stipula ricorrono i presupposti formali e sostanziali di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000 è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del punto 10 della tariffa, parte non allegata al D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART.11 - NORMA DI RINVIO

Le parti danno atto che il presente contratto d'opera è regolata dalla presente Convenzione. Per quanto in essa non previsto, si fa riferimento al Codice Civile libro va art. 2222 e seguenti.

Il presente atto, redatto in unico originale, viene letto ed approvato dalle parti interessate, le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Nibi)

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

La sottoscritta Rossella Michelotti dichiara di ben conoscere e di accettare specificatamente le clausole previste all'art.4 (CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI), all'art.5 (IMPEGNO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA'), all'art. 7 (CONTROVERSIE) e all'art.9 (TRATTAMENTO DATI).

Il Professionista

ATTO DI CONVENZIONE

§§§§§§§§§§

L'anno duemilaotto, questo giorno del mese di
nella sede della Provincia di Arezzo.

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Arezzo, - con sede in Arezzo, Piazza della Libertà"3 - C.F. 8000000610511, qui rappresentata dal Dott. Nibi Massimo nato a Arezzo il 02/01/55 con domicilio c/o l'Assessorato Agricoltura - via San Lorentino n. 25 - nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura

E

Il Sig.Lombardini Fabrizio, nato a Cortona il 29/03/1977 e residente a Cortona Via Cegliolo, 14- P.I.01904330519.

In esecuzione di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 300/AR del 30/11/07 esecutiva ai sensi di legge,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia affida al Sig. Lombardini Fabrizio l'incarico professionale avente per oggetto: svolgimento di un attività indirizzata alla rilevazione di dati su appositi questionari sia del tipo “SPA 2007 che SPA 2007 e indagine fruttiferi” predisposti dall'ISTAT, su aziende agricole selezionate dall'ISTAT tra quelle rilevate nel 5° censimento Generale dell'Agricoltura.,

ART.2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Lo svolgimento dell'attività predetta avverrà in stretta collaborazione e secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Agricoltura Ufficio Imprese Agricole.

Il sopraindicato professionista si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ed in condizioni di assoluta indipendenza (art.2222 e seg.del C.C.), ma garantendo presenza fisica sulla base delle necessità, compatibile con le esigenze di esecuzione dell'attività con quelle dell' Amministrazione Provinciale, soggetto di delega coinvolto nell'esecuzione dell'attività stessa.

Il professionista incaricato dovrà garantire piena disponibilità, al fine di permettere all'Ente delegato di realizzare al meglio l'attività prevista e dovrà collaborare in pieno accordo con i tecnici dell'Ente medesimo, rendendosi disponibile anche dopo la definizione della rilevazione.

ART.3 - ONORARI PREVISTI

L'importo dovuto al Sig. Lombardini Fabrizio per le prestazioni di cui al precedente art.1 è pari a € 44,00 contributo unitario per le rilevazioni SPA 2007 ed € 5200 contributo unitario per le rilevazioni SPA + fruttiferi, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali (IVA e Cap. quanto dovuta), con esito azienda attiva rilevata ed €. 500 contributo unitario per azienda non rilevata sia del tipo SPA che SPA2007 e indagine fruttiferi e fino alla concorrenza della somma impegnata. L'importo sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

ART.4 - CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI

Il lavoro dovrà essere svolto con diligenza e professionalità secondo le direttive generali dell'Amministrazione, che attraverso gli organi competenti potrà formulare osservazioni e dare indicazioni di cui l'incaricato dovrà tener conto nell'esecuzione del lavoro affidato. I controlli sul perfetto svolgimento dell'incarico affidato sono demandate al Responsabile dell'Ufficio Imprese Agricole.

L'incaricato, pena la risoluzione del rapporto, si impegna a non instaurare altri rapporti professionali o di lavoro che possano rivelarsi incompatibili con il presente incarico nel periodo di validità dello stesso e, pertanto, dichiara la propria piena disponibilità per i controlli ogni qualvolta venga richiesta, secondo il calendario di attività definito dall'Ente.

E' facoltà insindacabile dell'Amm.ne Prov.le di Arezzo revocare l'incarico in qualsiasi momento, pagando soltanto il compenso dell'opera fin lì prestata. Resta inteso che, per effetto della presente convenzione, fra il prestatore d'opera e l'Amm.ne Prov.le di Arezzo, non potrà instaurarsi alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto le parti si riportano alle norme del C.C. sul lavoro autonomo (art.2222 e ss.).

Il contratto decade altresì in caso di violazioni della legge 55/90 e succo modifiche ed integrazioni.

ART.5 -IMPEGNO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA'

Con la firma della presente Convenzione il Sig._Lombardini Fabrizio si impegna a far sì che l'attività professionale privata, che comunque potrà continuare a svolgere dal momento che il rapporto regolamentato dal presente atto non è a titolo esclusivo, non contrasti in alcun modo con il presente incarico. Tutti i dati di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati. La copertura assicurativa a favore dei rilevatori è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione (rif. Polizza n. 07/000845 Nuova Tirrenia S.P.A. Napoli) contro gli infortuni occorsi esclusivamente nell'esercizio delle funzioni relative all'incarico di rilevatore, svolto secondo le modalità previste dalla circolare Regionale predisposta dalla R.T. per le indagini sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2007.

Il convenzionato risponderà personalmente di eventuali danni arrecati all'Amministrazione Provinciale od a terzi nell'espletamento dei compiti a lui affidati (ART.2236 e 1166 c.c.).

ART.6 - TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico disciplinato dalla presente convenzione decorre dalla data 30 novembre 2007 e avrà termine il 30 gennaio 2008.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie per l'interpretazione della presente scrittura che non potessero essere risolte amichevolmente, le parti provvederanno alle nomine, uno per ciascuno, di due arbitri, i quali nomineranno congiuntamente un terzo arbitro che fungerà da presidente del Collegio. Qualora non si giunga ad una risoluzione in via conciliatoria, il foro competente sarà quello di Arezzo.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto nessuna esclusa od eccettuata saranno a completo carico dello Studio Professionale.

ART.9 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della legge 675/96 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART.10 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata per la cui stipula ricorrono i presupposti formali e sostanziali di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000 è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del punto 10 della tariffa, parte non allegata al D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART.11 - NORMA DI RINVIO

Le parti danno atto che il presente contratto d'opera è regolata dalla presente Convenzione. Per quanto in essa non previsto, si fa riferimento al Codice Civile libro va art. 2222 e seguenti.

Il presente atto, redatto in unico originale, viene letto ed approvato dalle parti interessate, le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Nibi)

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

Il sottoscritto Lombardini Fabrizio dichiara di ben conoscere e di accettare specificatamente le clausole previste all'art.4 (CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI), all'art.5 (IMPEGNO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA'), all'art. 7 (CONTROVERSIE) e all'art.9 (TRATTAMENTO DATI).

Il Professionista

ATTO DI CONVENZIONE

§§§§§§§§§§

L'anno duemilasette, questo giorno del mese di
nella sede della Provincia di Arezzo.

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Arezzo, - con sede in Arezzo, Piazza della Libertà"3 - C.F. 8000000610511, qui rappresentata dal Dott. Nibi Massimo nato a Arezzo il 02/01/55 con domicilio c/o l'Assessorato Agricoltura - via San Lorentino n. 25 - nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura

E

Il Sig.Ciabatti Giuseppe, nato a Bibbiena il 22/07/1963 e residente a Firenze Viauzzo dei Bruni.4- P.I.04974610489.

In esecuzione di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 300/AR del 30/11/07 esecutiva ai sensi di legge,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia affida al Sig. Ciabatti Giuseppe l'incarico professionale avente per oggetto: svolgimento di un'attività indirizzata alla rilevazione di dati su appositi questionari sia del tipo "SPA 2007 che SPA 2007 e indagine fruttiferi" predisposti dall'ISTAT, su aziende agricole selezionate dall'ISTAT tra quelle rilevate nel 5° censimento Generale dell'Agricoltura.,

ART.2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Lo svolgimento dell'attività predetta avverrà in stretta collaborazione e secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Agricoltura Ufficio Imprese Agricole.

Il sopraindicato professionista si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ed in condizioni di assoluta indipendenza (art.2222 e seg.del C.C.), ma garantendo presenza fisica sulla base delle necessità, compatibile con le esigenze di esecuzione dell'attività con quelle dell' Amministrazione Provinciale, soggetto di delega coinvolto nell'esecuzione dell'attività stessa.

Il professionista incaricato dovrà garantire piena disponibilità, al fine di permettere all'Ente delegato di realizzare al meglio l'attività prevista e dovrà collaborare in pieno accordo con i tecnici dell'Ente medesimo, rendendosi disponibile anche dopo la definizione della rilevazione.

ART.3 - ONORARI PREVISTI

L'importo dovuto al Sig. Ciabatti Giuseppe per le prestazioni di cui al precedente art.1 è pari a € 44,00 contributo unitario per le rilevazioni SPA 2007 ed € 5200 contributo unitario per le rilevazioni SPA + fruttiferi, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali (IVA e Cap. quanto dovuta), con esito azienda attiva rilevata ed €. 500 contributo unitario per azienda non rilevata sia del tipo SPA che SPA2007 e indagine fruttiferi e fino alla concorrenza della somma impegnata. L'importo sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

ART.4 - CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI

Il lavoro dovrà essere svolto con diligenza e professionalità secondo le direttive generali dell'Amministrazione, che attraverso gli organi competenti potrà formulare osservazioni e dare indicazioni di cui l'incaricato dovrà tener conto nell'esecuzione del lavoro affidato. I controlli sul perfetto svolgimento dell'incarico affidato sono demandate al Responsabile dell'Ufficio Imprese Agricole.

L'incaricato, pena la risoluzione del rapporto, si impegna a non instaurare altri rapporti professionali o di lavoro che possano rivelarsi incompatibili con il presente incarico nel periodo di validità dello stesso e, pertanto, dichiara la propria piena disponibilità per i controlli ogni qualvolta venga richiesta, secondo il calendario di attività definito dall'Ente.

E' facoltà insindacabile dell'Amm.ne Prov.le di Arezzo revocare l'incarico in qualsiasi momento, pagando soltanto il compenso dell'opera fin lì prestata. Resta inteso che, per effetto della presente convenzione, fra il prestatore d'opera e l'Amm.ne Prov.le di Arezzo, non potrà instaurarsi alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto le parti si riportano alle norme del C.C. sul lavoro autonomo (art.2222 e ss.).

Il contratto decade altresì in caso di violazioni della legge 55/90 e succo modifiche ed integrazioni.

ART.5 -IMPEGNO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA'

Con la firma della presente Convenzione il Sig._Ciabatti Giuseppe si impegna a far sì che l'attività professionale privata, che comunque potrà continuare a svolgere dal momento che il rapporto regolamentato dal presente atto non è a titolo esclusivo, non contrasti in alcun modo con il presente incarico. Tutti i dati di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati. La copertura assicurativa a favore dei rilevatori è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione (rif. Polizza n. 07/000845 Nuova Tirrenia S.P.A. Napoli) contro gli infortuni occorsi esclusivamente nell'esercizio delle funzioni relative all'incarico di rilevatore, svolto secondo le modalità previste dalla circolare Regionale predisposta dalla R.T. per le indagini sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2007.

Il convenzionato risponderà personalmente di eventuali danni arrecati all'Amministrazione Provinciale od a terzi nell'espletamento dei compiti a lui affidati (ART.2236 e 1166 c.c.).

ART.6 - TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico disciplinato dalla presente convenzione decorre dalla data 30 novembre 2007 e avrà termine il 30 gennaio 2008.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie per l'interpretazione della presente scrittura che non potessero essere risolte amichevolmente, le parti provvederanno alle nomine, uno per ciascuno, di due arbitri, i quali nomineranno congiuntamente un terzo arbitro che fungerà da presidente del Collegio. Qualora non si giunga ad una risoluzione in via conciliatoria, il foro competente sarà quello di Arezzo.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto nessuna esclusa od eccettuata saranno a completo carico dello Studio Professionale.

ART.9 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della legge 675/96 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART.10 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata per la cui stipula ricorrono i presupposti formali e sostanziali di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000 è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del punto 10 della tariffa, parte non allegata al D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART.11 - NORMA DI RINVIO

Le parti danno atto che il presente contratto d'opera è regolata dalla presente Convenzione. Per quanto in essa non previsto, si fa riferimento al Codice Civile libro va art. 2222 e seguenti.

Il presente atto, redatto in unico originale, viene letto ed approvato dalle parti interessate, le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Nibi)

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

Il sottoscritto Ciabatti Giuseppe dichiara di ben conoscere e di accettare specificatamente le clausole previste all'art.4 (CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI), all'art.5 (IMPEGNO DEONTOLOGICO E RESPONSABILITA'), all'art. 7 (CONTROVERSIE) e all'art.9 (TRATTAMENTO DATI).

Il Professionista

ATTO DI CONVENZIONE

§§§§§§§§§§

L'anno duemilasette, questo giorno del mese di
nella sede della Provincia di Arezzo,

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Arezzo, - con sede in Arezzo, Piazza della Libertà"3 - C.F. 8000000610511, qui rappresentata dal Dott. Nibi Massimo nato a Arezzo il 02/01/55 con domicilio c/o l'Assessorato Agricoltura - via San Lorentino n. 25 - nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura

E

Il Sig. Chiovoloni Marco, nato a Arezzo il 13/06/79 e residente a Cortona Via C.S. Cegliolo, 86 –C.F. CHVMRC79H13A390I. .

In esecuzione di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 300/AR del 30/11/07 esecutiva ai sensi di legge,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia affida al Sig.Chiovoloni Marco l'incarico occasionale avente per oggetto: svolgimento di un'attività indirizzata alla rilevazione di dati su appositi questionari sia del tipo “SPA 2007 che SPA 2007 e indagine fruttiferi” predisposti dall'ISTAT, su aziende agricole selezionate dall'ISTAT tra quelle rilevate nel 5° censimento Generale dell'Agricoltura.,

ART.2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Lo svolgimento dell'attività predetta avverrà in stretta collaborazione e secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Agricoltura Ufficio Imprese Agricole.

Il sopraindicato convenzionato si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ed in condizioni di assoluta indipendenza (art.2222 e seg.del C.C.), ma garantendo presenza fisica sulla base delle necessità, compatibile con le esigenze di esecuzione dell'attività con quelle dell' Amministrazione Provinciale, soggetto di delega coinvolto nell'esecuzione dell'attività stessa.

Il convenzionato incaricato dovrà garantire piena disponibilità, al fine di permettere all'Ente delegato di realizzare al meglio l'attività prevista e dovrà collaborare in pieno accordo con i tecnici dell'Ente medesimo, rendendosi disponibile anche dopo la definizione della rilevazione.

ART.3 - ONORARI PREVISTI

L'importo dovuto al Sig._Chiovoloni Marco per le prestazioni di cui al precedente art.1 è pari a € 44,00 contributo unitario per le rilevazioni SPA 2007 ed € 5200 contributo unitario per le rilevazioni SPA + fruttiferi, con esito azienda attiva rilevata ed €. 5,00 contributo unitario per azienda non rilevata sia del tipo SPA che SPA2007 e indagine fruttiferi e fino alla concorrenza della somma impegnata, somme comprensive di oneri fiscali e previdenziali. L'importo sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

ART.4 - CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI

Il lavoro dovrà essere svolto con diligenza e professionalità secondo le direttive generali dell'Amministrazione, che attraverso gli organi competenti potrà formulare osservazioni e dare indicazioni di cui l'incaricato dovrà tener conto nell'esecuzione del lavoro affidato. I controlli sul perfetto svolgimento dell'incarico affidato sono demandate al Responsabile dell'Ufficio Imprese Agricole.

L'incaricato, pena la risoluzione del rapporto, si impegna a non instaurare altri rapporti professionali o di lavoro che possano rivelarsi incompatibili con il presente incarico nel periodo di validità dello stesso e, pertanto, dichiara la propria piena disponibilità per i controlli ogni qualvolta venga richiesta, secondo il calendario di attività definito dall'Ente.

E' facoltà insindacabile dell'Amm.ne Prov.le di Arezzo revocare l'incarico in qualsiasi momento, pagando soltanto il compenso dell'opera fin lì prestata. Resta inteso che, per effetto della presente convenzione, fra il prestatore d'opera e l'Amm.ne Prov.le di Arezzo, non potrà instaurarsi alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto le parti si riportano alle norme del C.C. sul lavoro autonomo (art.2222 e ss.).

Il contratto decade altresì in caso di violazioni della legge 55/90 e succo modifiche ed integrazioni.

ART.5 DIRITTI E OBBLIGHI

Il Sig. Chiovoloni Marco può intrattenere rapporti di lavoro anche con altri soggetti, purché non in contrasto con gli impegni assunti con l'Amministrazione. Tutti i dati di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati. La copertura assicurativa a favore dei rilevatori è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione (rif. Polizza n. 07/000845 Nuova Tirrenia S.P.A. Napoli) contro gli infortuni occorsi esclusivamente nell'esercizio delle funzioni relative all'incarico di rilevatore, svolto secondo le modalità previste dalla circolare Regionale predisposta dalla R.T. per le indagini sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2007.

Il convenzionato risponderà personalmente di eventuali danni arrecati all'Amministrazione Provinciale od a terzi nell'espletamento dei compiti a lui affidati (ART.2236 e 1166 c.c.).

ART.6 - TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico disciplinato dalla presente convenzione decorre dalla data 30 novembre 2007 e avrà termine il 30 gennaio 2008.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie per l'interpretazione della presente scrittura che non potessero essere risolte amichevolmente, le parti provvederanno alle nomine, uno per ciascuno, di due arbitri, i quali nomineranno congiuntamente un terzo arbitro che fungerà da presidente del Collegio. Qualora non si giunga ad una risoluzione in via conciliatoria, il foro competente sarà quello di Arezzo.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto nessuna esclusa od eccettuata saranno a completo carico del convenzionato.

ART.9 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della legge 675/96 il collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART.10 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata per la cui stipula ricorrono i presupposti formali e sostanziali di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000 è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del punto 10 della tariffa, parte non allegata al D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART.11 - NORMA DI RINVIO

Le parti danno atto che il presente contratto d'opera è regolata dalla presente Convenzione. Per quanto in essa non previsto, si fa riferimento al Codice Civile libro va art. 2222 e seguenti.

Il presente atto, redatto in unico originale, viene letto ed approvato dalle parti interessate, le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Nibi)

IL CONVENZIONATO

ATTO DI CONVENZIONE

§§§§§§§§§§

L'anno duemilasette, questo giorno del mese di
nella sede della Provincia di Arezzo.

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Arezzo, - con sede in Arezzo, Piazza della Libertà"3 - C.F. 8000000610511, qui rappresentata dal Dott. Nibi Massimo nato a Arezzo il 02/01/55 con domicilio c/o l'Assessorato Agricoltura - via San Lorentino n. 25 - nella sua qualità di Dirigente del Servizio Agricoltura

E

Il Sig. Chiovoloni Andrea, nato a Arezzo il 13/03/83 e residente a Cortona Via C.S. Cegliolo, 86 – C.F. CHVNDR83C13A390H. .

In esecuzione di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 300/AR del 30/11/07 esecutiva ai sensi di legge,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia affida al Sig.Chiovoloni Andrea l'incarico occasionale avente per oggetto: svolgimento di un attività indirizzata alla rilevazione di dati su appositi questionari sia del tipo “SPA 2007 che SPA 2007 e indagine fruttiferi” predisposti dall'ISTAT, su aziende agricole selezionate dall'ISTAT tra quelle rilevate nel 5° censimento Generale dell'Agricoltura.,

ART.2 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Lo svolgimento dell'attività predetta avverrà in stretta collaborazione e secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Agricoltura Ufficio Imprese Agricole.

Il sopraindicato convenzionato si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ed in condizioni di assoluta indipendenza (art.2222 e seg.del C.C.), ma garantendo presenza fisica sulla base delle necessità, compatibile con le esigenze di esecuzione dell'attività con quelle dell' Amministrazione Provinciale, soggetto di delega coinvolto nell'esecuzione dell'attività stessa.

Il convenzionato incaricato dovrà garantire piena disponibilità, al fine di permettere all'Ente delegato di realizzare al meglio l'attività prevista e dovrà collaborare in pieno accordo con i tecnici dell'Ente medesimo, rendendosi disponibile anche dopo la definizione della rilevazione.

ART.3 - ONORARI PREVISTI

L'importo dovuto al Sig._Chiovoloni Andrea per le prestazioni di cui al precedente art.1 è pari a € 44,00 contributo unitario per le rilevazioni SPA 2007 ed € 5200 contributo unitario per le rilevazioni SPA + fruttiferi, con esito azienda attiva rilevata ed €. 5,00 contributo unitario per azienda non rilevata sia del tipo SPA che SPA2007 e indagine fruttiferi e fino alla concorrenza della somma impegnata, somme comprensive di oneri fiscali e previdenziali. L'importo sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

ART.4 - CONTROLLI, REVOCHE E RECESSIONI

Il lavoro dovrà essere svolto con diligenza e professionalità secondo le direttive generali dell'Amministrazione, che attraverso gli organi competenti potrà formulare osservazioni e dare indicazioni di cui l'incaricato dovrà tener conto nell'esecuzione del lavoro affidato. I controlli sul perfetto svolgimento dell'incarico affidato sono demandate al Responsabile dell'Ufficio Imprese Agricole.

L'incaricato, pena la risoluzione del rapporto, si impegna a non instaurare altri rapporti professionali o di lavoro che possano rivelarsi incompatibili con il presente incarico nel periodo di validità dello stesso e, pertanto, dichiara la propria piena disponibilità per i controlli ogni qualvolta venga richiesta, secondo il calendario di attività definito dall'Ente.

E' facoltà insindacabile dell'Amm.ne Prov.le di Arezzo revocare l'incarico in qualsiasi momento, pagando soltanto il compenso dell'opera fin lì prestata. Resta inteso che, per effetto della presente convenzione, fra il prestatore d'opera e l'Amm.ne Prov.le di Arezzo, non potrà instaurarsi alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto le parti si riportano alle norme del C.C. sul lavoro autonomo (art.2222 e ss.).

Il contratto decade altresì in caso di violazioni della legge 55/90 e succo modifiche ed integrazioni.

ART.5 DIRITTI E OBBLIGHI

Il Sig. Chiovoloni Andrea può intrattenere rapporti di lavoro anche con altri soggetti, purché non in contrasto con gli impegni assunti con l'Amministrazione. Tutti i dati di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati riservati. La copertura assicurativa a favore dei rilevatori è garantita da una polizza cumulativa di assicurazione (rif. Polizza n. 07/000845 Nuova Tirrenia S.P.A. Napoli) contro gli infortuni occorsi esclusivamente nell'esercizio delle funzioni relative all'incarico di rilevatore, svolto secondo le modalità previste dalla circolare Regionale predisposta dalla R.T. per le indagini sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2007.

Il convenzionato risponderà personalmente di eventuali danni arrecati all'Amministrazione Provinciale od a terzi nell'espletamento dei compiti a lui affidati (ART.2236 e 1166 c.c.).

ART.6 - TERMINE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico disciplinato dalla presente convenzione decorre dalla data 30 novembre 2007 e avrà termine il 30 gennaio 2008.

ART. 7 - CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie per l'interpretazione della presente scrittura che non potessero essere risolte amichevolmente, le parti provvederanno alle nomine, uno per ciascuno, di due arbitri, i quali nomineranno congiuntamente un terzo arbitro che fungerà da presidente del Collegio. Qualora non si giunga ad una risoluzione in via conciliatoria, il foro competente sarà quello di Arezzo.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente atto nessuna esclusa od eccettuata saranno a completo carico del convenzionato.

ART.9 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della legge 675/96 il collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

ART.10 - REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata per la cui stipula ricorrono i presupposti formali e sostanziali di cui all'art. 192 del D.Lgs.267/2000 è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del punto 10 della tariffa, parte non allegata al D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART.11 - NORMA DI RINVIO

Le parti danno atto che il presente contratto d'opera è regolata dalla presente Convenzione. Per quanto in essa non previsto, si fa riferimento al Codice Civile libro va art. 2222 e seguenti.

Il presente atto, redatto in unico originale, viene letto ed approvato dalle parti interessate, le quali, dopo averlo dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Nibi)

IL CONVENZIONATO